

Inoltre, l'executive board della convenuta non era competente ad adottare le «staff rules» 1.4.2, 1.4.3 e 1.4.7. Lo stesso vale per il rigetto della domanda di includere, con decisione del Consiglio della BCE, nelle condizioni di occupazione un regime di contratto collettivo. Il rigetto delle richieste della convenuta.

Infine, secondo i ricorrenti, la decisione non è sufficientemente motivata. Essa si limita a dire che la convenuta considera non pertinenti le affermazioni dei ricorrenti. Non viene chiarito su quali considerazioni la convenuta si basi al riguardo.

### **Ricorso della SCI UK Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 agosto 2000**

**(Causa T-239/00)**

(2000/C 335/85)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 28 agosto 2000, la società SCI UK Limited UK con sede in Irvine, (Regno Unito), rappresentata dal signor Leslie Allen, dello studio Ernst & Young con sede in Londra, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 29 giugno 2000 (C(2000) 1684 def.) indirizzata al Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord riguardante una richiesta di rimborso di dazi all'importazione.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente importava componenti per elaboratori elettronici, ivi incluse memorie dinamiche ad accesso casuale («DRAMS») originarie del Giappone. Ai sensi del regolamento del Consiglio n. 2112/90<sup>(1)</sup>, tali importazioni erano soggette ad un dazio anti-dumping del 60 %, dazio che, peraltro, non veniva applicato a fronte della presentazione di attestati dei prezzi rilasciati dai produttori giapponesi. A seguito di indagini penali risultava che taluni certificati rilasciati alla ricorrente erano invalidi per una serie di motivi ed erano stati fraudolentemente utilizzati. L'autorità doganale del Regno Unito emanava quindi nei confronti della ricorrente avvisi di liquidazione in ragione dell'importo dei dazi anti-dumping non pagati. Successivamente, le autorità britanniche chiedevano alla Commissione di pronunciarsi in merito alla questione se il rimborso dei dazi fosse legittimato all'art. 13 del regolamento n. 1430/79<sup>(2)</sup>. Tale richiesta veniva respinta per mezzo della decisione contestata.

La ricorrente sostiene che ricorrono nella specie i due requisiti fissati dall'art. 13, vale a dire la sussistenza di circostanze particolari e l'assenza di frode o colpa grave. La ricorrente afferma che sarebbe stato il produttore giapponese che non avrebbe correttamente eseguito il provvedimento di attestazione. La ricorrente avrebbe applicato tutta la diligenza necessaria e sarebbe stata vittima innocente di una frode.

La Commissione sarebbe inoltre venuta meno al proprio obbligo di sorvegliare effettivamente gli strumenti di attestazione. Non sarebbe equo addebitare alla ricorrente oneri che non avrebbe altrimenti sostenuto se la Commissione ed i produttori giapponesi avessero correttamente eseguito i propri obblighi nei termini indicati nei provvedimenti di attestazione dei prezzi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2112/90 del Consiglio del 23 luglio 1990 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio, GU L 193 del 25 luglio 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, GU L 175 del 12 luglio 1979, pag. 1.

### **Ricorso della Compagnia Lavoratori Portuali s.c.a r.l. e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 settembre 2000**

**(Cause T-242/00, T-243/00, T-257/00, T-258/00, T-259/00, T-265/00 e T-267/00)**

(2000/C 335/86)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 14 settembre 2000, la Società Cooperativa Lavoratori Portuali San Marco Venezia a r.l. e altre, con gli avvocati Andrea Bortoluzzi e Chiara Montagner, del foro di Venezia, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione Cee n. 2000/394 CE
- in via subordinata, annullare l'art. 5 della stessa decisione
- condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio

#### *Motivi e principali argomenti*

I mezzi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-234/00 Fondazione Opera S. Maria della Carità/Commissione e T-235/00 Codess Sociale e a.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicate.